



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 1008

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

CONSIDERATO che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 recante "primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022 e n. 935 del 14 ottobre 2022





Presidenza del Consiglio dei Ministri

recanti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 con cui gli effetti del sopra citato stato d'emergenza sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022, recante: "Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici", con cui, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, tali risorse sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2023, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 e che il sopra richiamato articolo 3 ivi previsto è confluito, senza soluzione di continuità, nell'articolo 12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023 recante "Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel





Presidenza del Consiglio dei Ministri

territorio della Regione Marche in attuazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6", con cui sono stati destinati, in prima applicazione, euro 81.660.368,50 alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate in conseguenza degli eventi degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;

VISTO l'articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con cui, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con cui è stata soppressa la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione degli interventi;

RAVVISATA la necessità di garantire la piena operatività della struttura commissariale e dei Comuni maggiormente colpiti nella gestione delle misure di contrasto all'emergenza in rassegna;

RAVVISATA altresì la necessità di disporre dei necessari elementi conoscitivi scientifici per l'attuazione urgente di misure prioritarie per la riduzione del rischio residuo;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTE le note del 23 febbraio e del 7 aprile 2023 del Vice Commissario delegato;

VISTA la nota del 9 marzo 2023 del Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile della Regione Marche;

ACQUISITA l'intesa della Regione Marche;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1 (Autorizzazione assunzioni)

1. Il conferimento o il ricorso a incarichi e contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022, è effettuato dalla Regione Marche nei limiti delle unità e delle risorse finanziarie complessivamente previste dal predetto articolo 2.

Articolo 2 (Potenziamento delle attività di analisi per la realizzazione degli interventi urgenti di riduzione del rischio residuo)

1. Il Commissario delegato può avvalersi dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università di Camerino per l'acquisizione degli elementi conoscitivi scientifici finalizzati alla definizione e realizzazione degli interventi più urgenti di riduzione del rischio residuo, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 nei territori interessati dagli eventi in rassegna.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 180.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili stanziare ai sensi dell'articolo 12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Commissario delegato provvede a rimodulare il piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 GIUGNO 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

